



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURO ORLANDI

Nella seduta del 30/01/2018 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e i relativi documenti;
- la relazione della Segreteria tecnica.

FATTO

Esponde parte ricorrente di avere stipulato un contratto di finanziamento nel mese di giugno 2005; contratto estinto anticipatamente nel luglio 2010. Chiede la restituzione degli oneri del finanziamento secondo il criterio *pro rata temporis*.

Replica l'intermediario di aver già restituito le somme dovute, secondo la disciplina applicabile al contratto. La legittimazione passiva per gli oneri assicurativi spetterebbe poi alla compagnia.

DIRITTO

La controversia ha riguardo alle somme indebitamente trattenute dall'intermediario in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Nel merito, giova ragionare intorno al sinallagma proprio dei contratti di finanziamento, con precipuo riguardo alle prestazioni *recurring*. Le parti sono certamente libere di determinare il corrispettivo; e nessun giudice *ab externo* potrebbe sindacare la misura di esso. Esse tuttavia hanno l'onere di stabilire *ex ante* l'oggetto del contratto, e segnatamente l'esatta corrispondenza tra prestazioni pecuniarie e controprestazioni bancarie. Giova appena riflettere che il nesso tra prestazione pecuniaria e controprestazione bancaria assuma rilevanza causale, sicché ogni attribuzione pecuniaria (interessi o costi del finanziamento) trova causa



nella corrispondente controprestazione bancaria, ossia nel servizio reso dall'intermediario. Non interessa qui vagliare il grado di dettaglio con cui le singole prestazioni bancarie siano descritte; rileva piuttosto la chiara e netta separazione tra prestazioni oggettivamente preliminari e prestazioni oggettivamente successive, posteriori alla conclusione del rapporto e relative allo svolgimento di esso.

La norma imperativa dell'art. 125 sexies, primo comma, secondo periodo, TUB ha riguardo alla estinzione anticipata del rapporto, la quale determina (per logica prima che giuridica necessità) l'estinzione del sinallagma funzionale tra prestazione pecuniaria e corrispondente controprestazione bancaria (*recurring*).

Con l'estinzione del rapporto vengono infatti meno i servizi bancari (gestione informatica, incasso rata, e altre prestazioni *recurring*); simmetricamente, si estinguono i debiti pecuniari corrispettivi, sicché l'eventuale pagamento di prestazioni non rese implicherebbe ineluttabilmente un indebito oggettivo.

Per meglio comprendere il fenomeno, immaginiamo che il contratto di finanziamento preveda, in luogo del pagamento totale anticipato, un pagamento posticipato rispetto alla corrispondente prestazione *recurring*. Una volta estinto il rapporto anticipatamente, nessun dubbio che la Banca non potrebbe pretendere il pagamento di prestazioni non rese, ossia delle prestazioni successive alla estinzione. Se il cliente pagasse, egli avrebbe per definizione diritto alla ripetizione dell'indebito.

L'autonomia delle parti si ferma alla determinazione dell'oggetto del rapporto, e segnatamente delle prestazioni *recurring* e dei relativi corrispettivi. Una volta stabilito tale sinallagma, l'estinzione anticipata implica l'automatico effetto della restituzione degli importi, corrispondenti ai servizi non resi.

Su questa linea, la misura dell'indebito discende automaticamente dalla corretta determinazione dell'oggetto, recata in contratto. Diremo di più: se anche non ci fosse l'art. 125 sexies, primo comma, il consumatore avrebbe comunque il diritto alla ripetizione delle somme indebite, secondo la disciplina generale dell'art. 2033 c.c.

Giova appena segnalare come il diritto di terzi a ricevere dall'intermediario somme in ragione di rapporti di mandato o di assicurazione non precludono la esigibilità dell'indebito dall'accipiens, ossia dall'intermediario che abbia ricevuto il pagamento del debito residuo al tempo della estinzione anticipata.

Sicché, da un lato è ben possibile che le parti determinino in linea forfetaria-percentuale il corrispettivo dovuto per le attività *recurring*; d'altro lato, tale corrispettivo forfetario (in mancanza di indicazione analitica, rata per rata dei costi *recurring*), implicherà la restituzione degli oneri *recurring* non goduti secondo il criterio *pro rata*.

Nel caso di specie, applicando il criterio *pro rata temporis* risultano dovuti gli importi *recurring* secondo lo schema qui di seguito trascritto.

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				1112,96	547,21	269,95	277,26
<i>Commissioni finanziarie</i>				4.896,00	2.407,20	2.407,20	0,00
<i>Oneri Assicurativi</i>				2.458,10	1.208,57		1.208,57
Totale							1.485,82

Non residuano altri titoli di indebito (neppure per c.d. "salto di rata"). È assorbita ogni altra questione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.485,82, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA